



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 6553

ORDINANZA N. 1/DGPC DEL 31.03.2020

Oggetto: Ordinanza di protezione civile potenziamento temporaneo della copertura radiomobile e dei servizi connessi nei pressi degli ospedali.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;
- VISTI i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 13, del 2 marzo 2020, n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14 e del 17 marzo 2020, n. 18;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020";

CONSIDERATO inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale dichiarato con Delib. G.R. n. 13/25 sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e le relative direttive;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna";

VISTO in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 8E del 30.09.2019 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi e il decreto n. 43993/127 del 31.12.2019 che ne conferma le funzioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- PRESO ATTO** delle richieste manifestate dalle Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari e Cagliari nonché del Mater Olbia per il potenziamento temporaneo della copertura radiomobile e dei servizi connessi nell'area dei rispettivi ospedali;
- ACQUISITA** la disponibilità della società Telecom Italia ad aderire alle richieste mettendo a disposizione le proprie infrastrutture di telecomunicazione per l'attivazione di ~~due~~ mezzi temporanei;
- CONSIDERATO** l'evolversi della situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Sardegna;
- SENTITO** il Prefetto di Cagliari che garantisce il raccordo con le altre Prefetture del territorio regionale;
- RITENUTO** di dover provvedere mediante un intervento urgente in materia di protezione civile in relazione alla necessità di garantire con immediatezza il costante flusso di comunicazioni nelle aree ospedaliere;
- CONSIDERATO** che le procedure autorizzative ordinarie percorse da Telecom Italia, attraverso la presentazione delle pratiche allo SUAPE dei Comuni competenti (Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016), richiedono 35-45 giorni per essere espletate;
- CONSIDERATO** che, anche ulteriori percorsi amministrativi semplificati per via della temporaneità dell'intervento, quale il ricorrere all'art. 15, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 23 del 11 ottobre 1985 e s.m.i., richiedono comunque la presentazione delle pratiche allo SUAPE per ottenere i pareri connessi ad altre normative di settore, comportando una tempistica non inferiore a quella sopraindicata;
- TENUTO CONTO** che nel periodo estivo Telecom Italia provvede su ordinanze sindacali, per fini di protezione civile e salvamento a mare, al posizionamento temporaneo di installazioni mobili, nelle more della definizione della pratica allo sportello comunale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure regionali ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa regionale;

DATO ATTO che il Direttore generale della protezione civile, per gli effetti combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione civile giusto il disposto del sopra citato

ORDINA

Art. 1) Al fine di garantire il potenziamento temporaneo della copertura radiomobile e dei servizi connessi nei pressi delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari e Cagliari nonché del Mater Olbia, la società Telecom Italia, nelle more della definizione delle pratiche opportune presso i competenti uffici, mette a disposizione le proprie infrastrutture di telecomunicazione per l'attivazione di mezzi temporanei.

Art. 2) Per il posizionamento dei mezzi temporanei, messi a disposizione a titolo gratuito, la società Telecom Italia si raccorda con i referenti indicati dalle Aziende Ospedaliere Universitarie e dal Mater Olbia.

Art. 3) In caso di ulteriori necessità da parte di altre strutture ospedaliere o di rilievo per il comparto sanitario, la società Telecom Italia valuta di mettere a disposizione le proprie infrastrutture di telecomunicazione, compatibilmente con le disponibilità, previa autorizzazione da parte del Direttore generale della protezione civile.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale

F.to Antonio Pasquale Belloi